



STUDIO LEGALE

Prof. avv. Iolanda Piccinini
Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università LUMSA di Roma
Avv. Marco Isceri
Via Lucrezio Caro, 67 – 00193 Roma
T. 06.3216757 – 789 (anche fax)
Via Cintia, 59 – 02100 Rieti
Tel. 0746.482652 / 0746.252616 – fax 0746.270156



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Lavoro

RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

CONTESTUALE ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

PER: la sig.ra **Antonella D'IPPOLITO** (C.F.: DPPNNL74C44D086F) nata a Cosenza il 4.3.1974 e residente a Roma, in via Grotta di Gregna (00159 RM), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. prof. Iolanda Piccinini (C.F. PCCLND64T55H501L – PEC: iolandapiccinini@ordineavvocatiroma.org – fax 06.3216789) e dall'avv. Marco Isceri (C.F.: SCRMRC87R04H282I – PEC: marcoisceri@ordineavvocatiroma.org – fax 06/3216789) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Via Lucrezio Caro n. 67 (00193 RM), giusta procura da intendersi in calce al presente atto

- reclamante -

CONTRO: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica *pro tempore*, sito in Roma, Viale G. Ribotta n. 41 (00144 RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- reclamato -

NONCHÉ CONTRO: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (C.F. 80004790574 – PEC: drla@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Roma, Viale G. Ribotta n. 41 (00144 RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- reclamato -

NONCHÉ CONTRO: **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – AT Roma** (C.F. 80190390585 - PEC: usprm@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Roma, Via Frangipane n. 41, nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)



- reclamato -

NONCHÈ NEI CONFRONTI: di tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nel bollettino nomine *ex nota* MI – USP RM 0027962 del 28.8.2023 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione della reclamante – sarebbero retrocessi.

- reclamati -

* * *

PER LA RIFORMA

dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 6 dicembre 2023 resa *inter-partes* dal Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Lavoro, Giud. Dott.ssa Consiglio e comunicata a mezzo PEC l'11 dicembre 2023 (**doc. all. A**).

*

Oggetto: impugnazione GPS (Graduatoria Provinciale ADEE – Sostegno Primaria), pubblicata in data 3 agosto 2023 e rettificata in data 28 agosto 2023 - impugnazione dell'OM n. 112 del 2022 - Danno grave e irreparabile.

INDICE	
Premessa e sintesi della fase sommaria	3
A) FATTO	4
DIRITTO	6
1) Sul <i>fumus boni iuris</i> : il diritto all'attribuzione della corretta posizione nella graduatoria GPS I fascia – ADEE e all'immissione in ruolo – sull'erroneità dell'ordinanza della fase sommaria	6
1.1) IL QUADRO NORMATIVO	7
1.2) IL DIRITTO DELLA RECLAMANTE ALL'IMMISSIONE IN RUOLO	8
1.2.1) SUL DIRITTO ALL'IMMISSIONE IN RUOLO PER CONTRASTO DELL'OM N. 112/2022 CON GLI ARTT. 3,4,51 E 97 COST.	9
1.2.2) SUL DIRITTO ALL'IMMISSIONE IN RUOLO PER CONTRASTO DELL'OM N. 112/2022 CON L'ART. 2113 C.C.	10
2) Sul <i>periculum in mora</i>	12
2a) Sull'imminenza del pregiudizio lamentato	12
2b) Sull'irreparabilità del pregiudizio lamentato	12
CONCLUSIONI	13
Istanza di autorizzazione alla notifica <i>ex art.</i> 151 c.p.c.	14



PREMESSA E SINTESI DELLA FASE SOMMARIA

La reclamante è un'insegnante iscritta nella I fascia delle GPS, nella quale sono ricompresi i docenti in possesso del titolo di abilitazione che hanno presentato domanda di iscrizione alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, al fine di partecipare alla procedura straordinaria di immissione in ruolo prevista dall'art. 5 del D.L. n. 44 del 2023.

Tuttavia, al momento della pubblicazione della GPS (ADEE), ha riscontrato un errore nel calcolo automatico del punteggio da parte del sistema informatizzato utilizzato dall'Amministrazione, che ha inevitabilmente comportato il peggior posizionamento in graduatoria, tale da negarle la concreta ed oggettiva chance di accedere alla detta procedura straordinaria.

Pertanto, la sig.ra D'Ippolito ha promosso ricorso *ex art. 700 c.p.c.* portante R.G. n. 32310/2023 avanti a Codesto Tribunale per sentire accogliere (congiuntamente alla collega Colella, che non interpone reclamo) le seguenti conclusioni:

- A) *“accertare e dichiarare il loro diritto all'attribuzione del punteggio spettante sulla base del titolo di abilitazione posseduto, nella misura indicata nella narrativa in fatto del presente ricorso per complessivi 90 punti invece dei 78 finora assegnati alla docente D'Ippolito e per complessivi 122 punti invece dei 112 finora assegnati alla docente Colella, all'interno della graduatoria provinciale di Roma per le supplenze per il personale docente di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria e, quindi, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione convenuta, che ha – altresì – negato il diritto al lavoro delle ricorrenti, ordinando all'Amministrazione di rettificare, senza ulteriore indugio, la graduatoria di cui alla nota MI – USP RM 0027962 del 28.8.2023, di assegnare loro una sede di servizio tra quelle indicate nella domanda o di quelle disponibili o che si siano rese disponibili e, in ogni caso, di ammetterle alla procedura straordinaria di cui all'articolo 5, commi da 5 a 9, del D. L. 22 aprile 2023, n. 44, come modificato dalla L. 21 giugno 2023, n. 74;*
- B) *il tutto, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione in parte qua di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, che sia lesivo dei diritti delle ricorrenti;*
- C) *spese rifuse, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., con applicazione della maggiorazione spettante per la redazione dell'atto con modalità informatiche tali da agevolare lo svolgimento delle attività processuali”.*

Il ricorso è stato notificato alla controparte in data 8.11.2023.

*

Relativamente alla domanda di adeguamento del punteggio nella graduatoria GPS AT il Ministero ha, a seguito della notifica del ricorso, proceduto con n. 2 decreti USR Lazio – Ufficio VI Ambito Territoriale Roma nn. 39584 e 39586, entrambi del 27.11.2023, con cui ha corretto il punteggio spettante alle originarie ricorrenti, nei termini richiesti con il ricorso, cioè, per la odierna reclamante D'Ippolito, 90 punti invece dei 78 inizialmente assegnati.

Quindi, limitatamente al profilo riguardante il punteggio in GPS, all'esito della prima fase di giudizio *ex art. 700 c.p.c.*, il Giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Tuttavia, la ricorrente insisteva per l'accoglimento delle altre domande, in particolare quelle volte a ordinare all'Amministrazione di rettificare la graduatoria di cui alla nota MIM – USP RM n.



0027962 del 28 agosto 2023, con la conseguente assegnazione di una sede di servizio e ammissione alla procedura straordinaria volta all'immissione in ruolo, (cfr. il punto A delle conclusioni del ricorso ex art. 700 c.p.c., in cui si chiede, oltre al riconoscimento del maggior punteggio spettante, l'assegnazione di una sede di servizio "tra quelle indicate nella domanda o di quelle disponibili o che si siano rese disponibili e, in ogni caso, di ammetterle alla procedura straordinaria di cui all'articolo 5, commi da 5 a 9, del D. L. 22 aprile 2023, n. 44, come modificato dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 rispettando il punteggio ottenuto, a prescindere dalle preferenze espresse").

Sul punto, controparte – regolarmente costituitasi – ha dedotto che, anche con il punteggio correttamente rettificato, le ricorrenti originarie non avrebbero avuto comunque diritto a partecipare alla procedura straordinaria, in quanto LE SEDI ESPRESSE come preferenza erano state già attribuite a candidati con maggior punteggio o a titolari dei benefici di cui alla L. n. 104/1992, intendendosi RINUNCIATE le sedi non indicate come preferenze in sede di domanda.

Essendo pacifiche e documentali le circostanze di fatto, il Giudice della prima fase, senza svolgimento di alcuna istruttoria ha, con l'ordinanza qui reclamata, condiviso tale tesi e ha rigettato in parte qua il ricorso, stabilendo che "il tenore letterale della norma [l'Ordinanza ministeriale n. 112/2022, ndr] è inequivoco nell'individuazione delle conseguenze della mancata indicazione di tutte le sedi disponibili, che viene equiparato ex ante ad una rinuncia" (pag. 5 ord. imp. sub doc. A fasc. reclamo). Nulla per le spese.

La reclamante – allo stato – esclusa dalla procedura straordinaria di immissione in ruolo istituita dall'art. 5 del D.L. n. 44 del 2023 per l'a.s. 2023/2024, ha visto quindi pregiudicata definitivamente – in assenza di un intervento urgente della Magistratura – la possibilità di essere immessa in ruolo al termine dell'anno di formazione e prova.

* * *

FATTO

1. La ricorrente è diplomata magistrale ed è iscritta nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (**doc. all. 1 fasc. 700**).
2. La D'Ippolito, in data 12.6.2023 (dunque entro il termine del 30.6.2023), ha ottenuto il titolo di specializzazione per il sostegno - TFA (**doc. all. 2 fasc. 700**).
3. Ebbene, in ragione del **possesso dei requisiti di legge**, ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6 *bis* e *ter* della L. 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nell'ambito territoriale della Provincia di Roma (**doc. all. 3 fasc. 700**).



4. Tuttavia, al momento della pubblicazione della GPS I fascia scuola infanzia e primaria ADEE, alla reclamante è stato decurtato il punteggio spettante, con conseguente deteriore posizione in graduatoria, rispetto a quello atteso (doc. all. 5 fasc. 700).
5. Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A.1 e A.7 all'OM n. 112/2022: *“tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado”* (doc. all. 6 fasc. 700).
6. Con riferimento alla posizione della dott.ssa D'Ippolito, non è stato conteggiato il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.
7. Se il software ministeriale avesse calcolato correttamente il punteggio, la D'Ippolito, invece della posizione 2190, si sarebbe classificata tra la posizione 2124 e la 2119 e avrebbe, così, ottenuto l'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 44 del 2023, come si evince dal raffronto tra la graduatoria GPS ADEE e il “bollettino” delle nomine in ruolo per la Provincia di Roma (docc. all. 5 e 8 fasc. 700).
8. Infatti, sono molteplici coloro che sono stati nominati in ruolo con punteggi nettamente inferiori a quello della D'Ippolito. Tra questi, sulla base del “bollettino” pubblicato il 29 agosto 2023, vi sono le dott.sse Ponzino (87 punti), Di Rocco (88,50 punti), Di Vito (89 punti), a fronte dei 90 della D'Ippolito (cfr. doc. all. 8 fasc. 700).
9. Si fa presente, inoltre, che la reclamante non gode di altre fonti di reddito ulteriori rispetto a quella derivante dall'attività di insegnante (cfr. dichiarazioni dei redditi *sub* doc. all. 14 fasc. 700).
10. Come detto, il punteggio della reclamante è stato corretto dal Ministero prima dell'udienza, con nota n. 39586 del 27.11.2023, nei termini rivendicati dalla ricorrente, mentre non risulta a tutt'oggi rettificata la graduatoria.
11. Inoltre, nella memoria difensiva del costituito Ministero del 27.11.2023, questo ha osservato che, nonostante l'avvenuta correzione, la reclamante non avrebbe potuto essere assegnata ad una delle sedi indicate in domanda in quanto, per le stesse, erano risultati destinatari di assegnazione solo docenti con punteggi superiori o, nel caso di punteggi inferiori, docenti in possesso di riserva *ex* L. n. 104 del 1992.
12. Infatti, come ricordato dal Ministero, *“ai sensi dell'art. 12, comma 4, dell'O.M. 6 maggio 2022, n. 112, «costituisce rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto». Pertanto, ciascun aspirante è considerato rinunciatario, con conseguente impossibilità di conseguire l'incarico, con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso preferenza e che siano risultate disponibili al proprio turno di nomina”* (cfr. pag. 6 della memoria di costituzione nella fase sommaria).



13. Con ordinanza del 6.12.2023, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha, come detto, dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di correzione del punteggio e rigettato nel resto il ricorso cautelare, per asserita carenza del *fumus*, senza aver esaminato la sussistenza del cd. *periculum*.

* * *

Tanto premesso, è evidente il diritto della reclamante non solo al riconoscimento del giusto punteggio, ma, soprattutto, una volta ottenuta la correzione dello stesso, alla rettifica della graduatoria, con conseguente corretto riposizionamento all'interno della stessa.

Diversamente, infatti, perderebbe definitivamente la possibilità di essere immessa in ruolo, in quanto limitata dalla Legge al solo a.s. 2023/24.

* * *

DIRITTO

- 1) **SUL *FUMUS BONI IURIS*: IL DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DELLA CORRETTA POSIZIONE NELLA GRADUATORIA GPS I FASCIA – ADEE E ALL'IMMISSIONE IN RUOLO. SULL'ERRONEITÀ DELL'ORDINANZA CAUTELARE**

1.1) **IL QUADRO NORMATIVO**

La normativa applicabile è chiara.

La domanda della reclamante è volta ad ottenere una sede di servizio utile ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del DL n. 44/2023, il quale ha previsto una procedura straordinaria per le immissioni in ruolo, valevole per il solo anno scolastico 2023/2024.

In particolare, la detta norma stabilisce che *“in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023”*.

Nel corso della vigenza del contratto a termine stipulato ai sensi del citato art. 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'art. 13, c. 1, del D.Lgs. n. 59/2017.

In caso di valutazione positiva, infine, il docente viene assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio svolto con contratto a tempo determinato, nella medesima scuola in cui lo ha prestato.

Per il biennio 2022/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie per le supplenze sono disciplinati dalla OM n. 112/2022, di cui viene in rilievo, ai fini della presente controversia, il solo art. 12: *“1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata. 2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di*



cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero. 3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente. 4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento" (cfr. doc. all. 6 fasc. 700).

A sua volta, l'**art. 14 OM cit.** dispone che "la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento; b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. 2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto: a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico".

Dato questo quadro normativo, occorre comprendere se la D'Ippolito avesse o meno diritto a una cattedra sulla base del punteggio ottenuto/rettificato e, quindi, ad essere inserita nel bollettino di nomine utili ai fini dell'immissione in ruolo in applicazione della descritta procedura straordinaria.

*

1.2) IL DIRITTO DELLA RECLAMANTE ALL'IMMISSIONE IN RUOLO

Il Giudice della prima fase ha ritenuto che "emerge dalla lettura del testo appena riportato [quello dell'art. 12 OM 112/2022, ndr] che la mancata indicazione di tutte le sedi disponibili comporta che, qualora al proprio turno di



nomina l'aspirante non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/ tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza, con conseguente mancata assegnazione dell'incarico per l'anno scolastico di riferimento ... il tenore letterale della norma è inequivoco nell'individuazione delle conseguenze della mancata indicazione di tutte le sedi disponibili, che viene equiparato, ex ante, ad una rinuncia, rimettendo all'aspirante ogni valutazione in ordine al numero di sedi da indicare" (pag. 5 ord. imp.).

Va innanzitutto lamentato che la decisione del Giudice considera la previsione di un'ordinanza datoriale quale fonte di diritto, indicando la stessa quale "norma", mentre è indubbio che trattasi di mero atto amministrativo, proveniente dal datore di lavoro, atto che in un rapporto di lavoro privatizzato non assume alcun valore cogente nella gerarchia delle fonti.

In ogni caso, pure ove voglia ammettersi una qualche "autorevolezza" dell'Ordinanza Ministeriale, il Giudice ha errato nell'applicarla automaticamente senza porsi alcun problema circa la sua validità.

In altri termini, secondo la ricostruzione del Giudice: **l'aspirante docente è tenuto ad indicare – ex ante – le sedi di servizio che preferisce e ciò ai fini dell'assegnazione di incarichi annuali finalizzati alla nomina in ruolo.**

Tuttavia, dal complesso di disposizioni delineato è possibile distinguere tre diverse ipotesi di rinuncia:

- a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente;
- b) la rinuncia all'incarico tale per cui il docente iscritto alle GPS, ricevuta una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda decide di non assumerlo, finendo per essere escluso dalle successive operazioni di reclutamento;
- c) la rinuncia alla sede, che riguarda l'ipotesi in cui il docente – iscritto nelle GPS – ha presentato l'istanza telematica, ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nell'area dell'USP competente e non in altre.

Tale previsione è illegittima e deve essere disapplicata, in quanto contrastante con la normativa di rango costituzionale e primario, per i seguenti motivi.

*

1.2.1) SUL DIRITTO ALL'IMMISSIONE IN RUOLO PER CONTRASTO DELL'OM N. 112/2022 CON GLI ARTT. 3,4,51 E 97 COST.

In primo luogo, l'assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il **criterio meritocratico**, costituzionalmente garantito dagli **artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.** e l'unico criterio in questo senso è costituito dalla **posizione e dal punteggio in graduatoria.**

Invero, tale criterio meritocratico potrebbe essere derogato solo nei casi di riserve e pendenze ex L. n. 104/92, senza applicazione di nessun altro parametro basato sull'ordine di preferenza espresso in domanda.



In coerenza quindi con i precedenti giurisprudenziali in materia analoga (Trib. Napoli, n. 503/2023; Trib. Tivoli del 2.12.2022), va ribadito che **il punteggio ottenuto, all'interno della singola graduatoria, deve restare il criterio primario per l'ordine di assegnazione degli incarichi.**

Infatti, la normativa richiamata in ricorso ed anche nella stessa memoria del Ministero, attribuisce un'indubbia prevalenza, all'interno della medesima graduatoria, al principio del solo merito per titoli, nella misura in cui si conferisce diretto rilievo al punteggio ed alla posizione occupata.

In tal senso, si veda Trib. Cosenza n. 1729/22: *“l'assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il criterio meritocratico (costituzionalmente garantito dagli articoli 3, 51 e 97 C) della posizione e del punteggio di graduatoria e nessun altro criterio alternativo basato sull'ordine di preferenza espresso in domanda può ritenersi maggiormente meritevole di adozione”*.

Sul punto, si richiama anche l'**Ordinanza del Tribunale di Velletri n. 3450 del 1.3.2022** e del **Tribunale di Roma n. 21886 del 28.2.2023 (dott.ssa Casola)**, in cui il Giudice riconosce che **la graduatoria non si può basare solo sulle preferenze espresse, altrimenti si verificherebbe una palese violazione dei principi di cui all'art. 97 Cost., dovendosi - viceversa - dare prevalenza al punteggio ottenuto**, anche se, all'interno della Provincia di riferimento, i candidati hanno espresso preferenze diverse: *“l'assegnazione degli incarichi non può che essere improntata alla scelta del candidato **CON PUNTEGGIO PIÙ ALTO SULLA BASE DELLA SINGOLA GRADUATORIA**”*.

D'altronde, come noto, la graduatoria è **unica** (all'interno della stessa Provincia di riferimento); diversamente opinando, si giungerebbe al paradosso di tante graduatorie quanti sono gli Istituti scolastici, **con il risultato**, ancor più paradossale, **di premiare i candidati non in base al merito (punteggio più alto), bensì sulla base della scelta delle sedi di preferenza**, una scelta fatta a monte (e al buio), che finirebbe col **conferire le nomine a chi è risultato più “fortunato”, all'esito di una “lotteria” di sedi.**

Infatti, è incontestato che le sedi disponibili non sono conosciute al momento della scelta, che è comunque limitata ad un massimo di 150 Scuole e non può “coprire” l'intero territorio provinciale.

Del resto, quella indicata è – appunto – **una semplice “preferenza”, non certo una scelta vincolante**, dato che **il “posto di ruolo” andrebbe assegnato sulla base del merito, come detto.**

Ragionando come il Giudice della prima fase sommaria, la reclamante si è vista rettificato il punteggio, con riconoscimento di un merito superiore ad altri candidati, ma è finita, comunque, per essere “scavalcata” da colleghi meno meritevoli ma più fortunati per aver scelto una sede che – *ex post* – è risultata più disponibile, nonostante – in procedure di quel tipo – l'Amministrazione fosse vincolata al criterio di selezione del candidato maggiormente qualificato.

Infatti, in una **recentissima decisione**, la **Corte Suprema di Cassazione** ha stabilito che, **mentre nelle procedure “organizzative” delle cattedre (come quella di mobilità territoriale nell'ambito della stessa Provincia) può darsi spazio al criterio delle preferenze espresse nella fase iniziale, lo**



stesso non può dirsi nelle procedure selettive, *latu sensu* concorsuali, come quella di cui è causa: *“relativamente alla procedura di mobilità del personale docente, legittimamente le parti collettive, non vincolate - trattandosi di procedure non attinenti al reclutamento del personale docente - al rispetto del criterio meritocratico sotteso al principio costituzionale della selezione dei pubblici impiegati per concorso pubblico, hanno assegnato priorità, ai fini dell'assegnazione delle cattedre, al criterio della preferenza espressa dai candidati, per cui l'assegnazione consegue alla formazione di plurime e distinte graduatorie secondo l'ordine di preferenza espresso dai candidati con riferimento a ciascun ambito territoriale e non alla formazione di una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale tra quelli indicati dai candidati ed articolata sulla base del punteggio conseguito dai candidati”* (Cass. n. 34018 del 5.12.2023).

*

1.2.2) SUL DIRITTO ALL'IMMISSIONE IN RUOLO PER CONTRASTO DELL'OM N. 112/2022 CON L'ART. 2113 C.C.

Ma non basta.

Il ragionamento seguito dal Giudice della precedente fase sommaria contrasta anche con la normativa di rango primario, ragione per la quale l'OM n. 112/2022 deve essere disapplicata.

Stabilisce l'OM, infatti, che – come accennato – gli aspiranti docenti devono indicare un numero massimo (150) di sedi preferenziali ai fini del conferimento di incarichi annuali di docenza finalizzati alla successiva immissione in ruolo (ai sensi dell'art. e DL n. 44/2023) e che, per le preferenze inesprese, essi si intendono rinunciatari.

Di fatto, quindi, l'Ordinanza ministeriale (notoriamente atto datoriale teso alla migliore ed efficiente organizzazione degli uffici) introduce un'ipotesi, diremmo fattispecie, di rinuncia a un diritto derivante da norme inderogabili di Legge (L. n. 124/99; D.L. n. 73/2021; DL n. 44/2023) e, già per questo, invalida ai sensi dell'art. 2113 c.c..

In merito, si osserva quanto segue.

In primo luogo, il ricorso giudiziale iscritto a ruolo di Codesto Tribunale in data 16.10.2023 costituisce **valida impugnativa della predetta rinuncia**, ai sensi dell'art. 2113, secondo comma, c.c..

Pertanto, qualsivoglia atto dispositivo del diritto della reclamante è da intendersi superato dalla successiva relativa contestazione/impugnazione giudiziale dell'esito della selezione pubblica alla quale la stessa ha partecipato, con **immediata riviviscenza del criterio meritocratico**, unico principio regolatorio di tali procedure (cfr. ancora Cass. n. 34018 del 5.12.2023) e portante il presupposto logico-giuridico della prevalenza del candidato migliore su quello meno meritevole.

Secondo la tesi di controparte, cui ha aderito il Giudice, la scelta delle preferenze comporterebbe un atto di rinuncia a un diritto futuro e cioè una rinuncia a tutte le altre sedi che potrebbero rendersi disponibili.

Come noto, **la rinuncia a un diritto futuro non è solo invalida ma radicalmente nulla.**



Infatti, basta considerare i tempi dei fatti, nella loro pacifica sequenza materiale:

- 1) **aprile di ogni anno** – i candidati alle future graduatorie per le supplenze manifestano il loro interesse a partecipare alla relativa procedura selettiva per la loro compilazione;
- 2) **luglio di ogni anno** – i candidati, sulla base dei titoli posseduti o di quelli conseguiti nelle more (si pensi al TFA, da conseguire entro il 30 giugno di ogni anno), propongono domanda, sottoponendola al sistema automatizzato, di adesione alla procedura di formazione della GPS, “caricando” nel detto sistema cd POLIS titoli culturali generali, titoli culturali per lo specifico tipo di incarico (TFA per il sostegno), titoli di servizio, titoli preferenziali (es. L. 104) ed esprimono le preferenze di sedi nell’ambito territoriale desiderato (nel nostro caso, la Provincia di Roma);
- 3) **agosto di ogni anno** – il Ministero, per il tramite degli Uffici scolastici regionali, inizia a produrre graduatorie per le supplenze, basate sui dati inseriti dagli aspiranti docenti e, formandole, assegna le relative cattedre;
- 4) **fine agosto – settembre di ogni anno** – il Ministero, costantemente “sommerso” dalle richieste di correzione degli innumerevoli errori di calcolo (un esempio è proprio quello della reclamante!) procede a continue rettifiche, fino ad arrivare all’avvio dell’anno scolastico, solitamente intorno alla metà del mese di settembre di ogni anno.

Ne deriva che, nel mese di luglio, le aspiranti docenti dovrebbero – secondo il non condivisibile ragionamento del Tribunale nella precedente fase e la ingiusta previsione contenuta nell’Ordinanza ministeriale – RINUNCIARE al proprio diritto al lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione sulla base di una scelta di PREFERENZE espresse non conoscendo le sedi che si renderanno effettivamente disponibili in agosto – settembre, né il contingente assunzionale previsto per ognuna di esse, né le scelte degli altri candidati e neppure i nominativi di coloro che fruiscono, ad esempio, dei titoli di riserva o precedenza.

In altri termini, si pretende di ritenere valida una rinuncia espressa a luglio di un diritto che maturerà in settembre e questa operazione, costituendo una fattispecie di rinuncia a un diritto futuro non può trovare spazio all’interno dell’Ordinamento, tantomeno se posta da un provvedimento amministrativo che – poiché lesivo dei diritti della reclamante e in contrasto con norme di rango primario e costituzionale – va disapplicato immediatamente.

Sulla nullità di una rinuncia a un diritto futuro si veda, tra le tante, **Cass. n. 6664/2022**: *“l’atto dispositivo del lavoratore non ha determinato il venir meno di un diritto che era già nel suo patrimonio ma ha impedito l’insorgenza di quel diritto; per questa ragione non si è trattato di una rinuncia, che presuppone un diritto già maturato in capo al lavoratore, ma di un atto di regolazione, con cui le parti hanno regolato il loro nuovo rapporto a termine in modo difforme dalla norma imperativa, con conseguente nullità ... si può rinunciare a diritti già maturati ma non si possono concordare regolazioni dei rapporti contrarie alle norme imperative ... in questo*



caso con la conciliazione [rinuncia, ndr] si è impedito il sorgere di un diritto in capo al lavoratore così realizzando una disciplina del rapporto di lavoro in contrasto con una norma imperativa (si veda a riguardo precedente decisione di questa Corte in tema di rinuncia a diritti non ancora maturati - Cass. n. 3093/1992)”.

Alla luce di quanto detto, la sig.ra D'Ippolito ha diritto all'ammissione alla procedura straordinaria finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero convenuto, previa assegnazione di una sede di servizio tra quelle disponibili in tutta la Provincia di Roma e disapplicazione in parte qua dell'OM n. 112/2022 nonché del bollettino totale nomine adottato con provvedimento n. 29299 pubblicato l'11.9.2023.

* * *

2) SUL PERICULUM IN MORA

2A) SULL' IRREPARABILITÀ

Come detto, il Giudice della prima fase non ha verificato la sussistenza del *periculum*. Conseguentemente, si riportano di seguito le deduzioni e allegazioni già espresse nella precedente fase.

Il pregiudizio lamentato dalla reclamante è grave e irreparabile in quanto il comportamento datoriale deve intendersi lesivo di diritti fondamentali del lavoratore, primo tra tutti quello al lavoro (art. 4 Cost.).

L'irreparabilità del danno che potrebbe sopportare – nelle more di un giudizio ordinario – risulta evidente, se si considera che:

- **si è ritrovata** – per effetto della GPS per la Provincia di Roma – **nell'impossibilità di conseguire la posizione spettante nella graduatoria in questione, con la conseguente completa negazione di ogni possibilità di impiego stabile alle dipendenze della Scuola!**
- il mancato posizionamento spettante sulla base del punteggio in detta graduatoria **pregiudica irreparabilmente la possibilità di essere assunta a tempo indeterminato**, possibilità limitata dalla Legge al solo a.s. in corso;
- la reclamante **non gode di altre fonti di reddito all'infuori di quelle derivanti dal proprio impiego in qualità di insegnante (cfr. doc. all. 14).**

Per tutte le ragioni messe in luce, nelle more di un giudizio ordinario ella sarebbe costretta a subire il pregiudizio grave ed irreparabile consistente nella privazione di qualsiasi possibilità di impiego stabile (di ruolo) quale docente dell'Amministrazione convenuta, senza alcuna possibilità di conseguirla in futuro, stante la chiara limitazione imposta dalla norma.

* * *

2B) SULL'IMMINENZA

Il ricorso al procedimento cautelare appare, inoltre, inevitabile alla luce della circostanza che **la reclamante, allo stato, è esclusa dalla procedura di immissione in ruolo straordinaria per la Provincia di Roma e che l'ultima nominata in ruolo è la dott.ssa Ponzino che, con soli 87 punti è stata assegnataria di sede.**



Peraltro, occorre ricordare che, come detto, l'immissione in ruolo è subordinata per legge al positivo superamento di un periodo di prova non inferiore a 180 giorni di servizio effettivo: attendere i tempi di un giudizio ordinario comprometterebbe la possibilità di salvare l'anno scolastico in corso, non ottenendo il ruolo con decorrenza 1.9.2023.

* * *

Per tutte le considerazioni sopra esposte in fatto e in diritto, la sig.ra D'Ippolito, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede all'Ecc.mo Tribunale di Roma, Giudice del Lavoro – in composizione collegiale, di voler fissare l'udienza di discussione per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In riforma dell'ordinanza impugnata,

- A) considerata la rettifica del punteggio in graduatoria GPS della docente D'Ippolito, nella misura indicata nella narrativa in fatto del ricorso cautelare per complessivi 90 punti invece dei 78 precedentemente assegnati, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione convenuta, che ha negato il diritto al lavoro della reclamante, ordinando all'Amministrazione di rettificare, senza ulteriore indugio, la graduatoria di cui alla nota MI – USP RM 0027962 del 28.8.2023, di assegnarle una sede di servizio nell'ambito provinciale di Roma e, in ogni caso, di ammetterla alla procedura straordinaria di cui all'articolo 5, commi da 5 a 9, del D. L. 22 aprile 2023, n. 44, come modificato dalla L. 21 giugno 2023, n. 74;
- B) il tutto, previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione *in parte qua* di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, che sia lesivo dei diritti della reclamante;
- C) spese rifuse, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

* * *

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA

EX ART. 151 C.P.C.

PREMESSO

Il reclamo *ex art. 669terdecies* c.p.c. che precede;

RITENUTO

- 1) che, nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori docenti indicati nella GPS – *ex* nota MI – USP RM 0027962 del 28.8.2023;
- 2) che la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale, nel sito del MI e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 4) che la chiesta notifica *ex art. 151 c.p.c.* è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alle parti resistenti individuate nell'epigrafe del presente atto;



CHIEDE

Autorizzarsi parte ricorrente alla notificazione nei confronti di tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria *ex nota* MI– USP RM 0027962 del 28.8.2023 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione delle ricorrenti – sarebbero retrocessi, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MI <https://www.miur.gov.it/-/notifiche-per-pubblici-procla-3> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della reclamante e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“tutti i docenti – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria ex nota MI– USP RM 0027962 del 28.8.2023 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di rettifica del punteggio e della relativa posizione della reclamante – sarebbero retrocessi?”*;
- e) testo integrale del reclamo e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;
- f) quietanza di pagamento dell'importo indicato dal Giudice per il servizio di pubblicazione.

CHIEDE ALTRESÌ

a Codesto Giudice di voler fissare l'importo del servizio per l'attività di pubblicazione sul sito web del MIUR, che verrà versato dall'istante mediante bonifico bancario in *“conto entrate eventuali e diverse”* del MIUR, utilizzando il codice IBAN IT94M0100003245348013355004, previa indicazione nella causale gli estremi del ricorso di cui trattasi.

* * *

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro e che è di valore indeterminabile e che nulla è dovuto per il contributo unificato stante la situazione reddituale familiare della reclamante (cfr. doc. all. 14 fasc. 700 e doc. all. B al presente reclamo).

* * *

Si depositano, tutti in copia:

- A) copia autentica dell'ordinanza impugnata e PEC di comunicazione dell'11 dicembre 2023;
- B) atti e documenti della precedente fase;
- C) autocertificazione reddituale, documento di identità e CUD anno 2022.

Roma, 21 dicembre 2023

(avv. Iolanda Piccinini)

(avv. Marco Iseri)

- f.to digitalmente -

